



COMUNE DI SAGRON MIS

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 93

della Giunta comunale

OGGETTO: Revoca parziale deliberazione giuntale n.83, dd. 11.12.2025 ad oggetto "Approvazione sistema di tariffazione del servizio acquedotto - Anno 2026".

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **ventidue** del mese di **dicembre**, alle ore 16.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Marco - Sindaco
2. Marcon Oriano - Vicesindaco
3. Daldon Elio - Assessore
4. Broch Annalisa - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Serafini Samuel.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Marco, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Revoca parziale deliberazione giuntale n.83, dd. 11.12.2025 ad oggetto “Approvazione sistema di tariffazione del servizio acquedotto - Anno 2026”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. individua il principio generale per il quale la politica tariffaria dei Comuni deve ispirarsi all'obiettivo della copertura dei costi dei relativi servizi.

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 2437, dd. 09.11.2007, con la quale si approva il Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di acquedotto.

Preso atto che, nella Gestione del Servizio, sono computati costi di costruzione e mantenimento delle infrastrutture idriche che sono indipendenti dalla quantità di acqua consumata; tali costi possono essere definiti fissi in quanto devono essere sopportati, anche in assenza di erogazione di acqua, per la sola ragione di rendere possibile ai cittadini l'utilizzazione del servizio.

Atteso che

- la normativa nazionale in materia di gestione della Risorsa Idrica (legge 5 gennaio 1994, n 36), stabilisce che la tariffazione deve conservare la caratteristica della progressività, deve cioè aumentare più che proporzionalmente al crescere dei consumi in nome del principio di tutela della risorsa idrica;
- per consentire di poter salvaguardare la progressività della tariffa la Giunta Provinciale ha quindi stabilito il limite massimo del 45 % di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali in quanto l'eventuale prevalenza dei costi fissi avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dei consumi di acqua.

Accertato infine che a partire dal 1° gennaio 2008 è obbligatoria la:

- copertura totale dei costi fissi, mentre per la copertura dei costi variabili del servizio di acquedotto si procederà come nel seguito indicato;
- dovrà essere definita una tariffa base unificata suddividendo i costi variabili per i metri cubi di acqua che si ritiene di erogare;
- dovranno essere stabiliti gli scaglioni di consumo per ciascuna categoria di utilizzo;
- dovranno essere definite le tariffe di ciascuna categoria e di ciascuno scaglione di consumo bilanciando l'agevolazione per il primo scaglione delle utenze civili con le tariffe maggiorate per le altre utenze e per gli altri scaglioni.

Vista la deliberazione giuntale n. 83 del 11.12.2025 con cui è stato approvato il sistema di tariffazione del servizio acquedotto per l'anno 2026.

Rilevato che, per mero errore materiale, al punto 4) del dispositivo del suddetto provvedimento è stata prevista l'introduzione di una riduzione tariffaria non contemplata dalle direttive provinciali vigenti.

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca parziale della deliberazione medesima, limitatamente ai contenuti del punto 4) del dispositivo, restando confermati e invariati tutti gli altri contenuti dell'atto.

Dato atto che la proposta consente di assicurare il tasso di copertura del 100% del costo del servizio per il 2026.

Visto l'art. 27 del Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile dell'Unione dell'Alto Primiero approvato con delibera consiliare n. 4/03 del 30.06.2003 così come modificato con delibera consiliare n. 20/05, del 20.12.2005 e n. 14/09, del 10.09.2009, regolamento attualmente applicabile al Comune di Sagron Mis.

Ravvisata pertanto la necessità di rettificare il citato provvedimento giuntale nei termini come innanzi previsti.

Viste le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 110 del 15 gennaio 1999, n. 7452, del 26 novembre 1999, n. 3413, del 22 dicembre 2000, e n. 2516/2005, e n. 2437/2007.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n. 2 come modificato con Legge Regionale 08.08.2018, n.6 e dalla Legge Regionale 01.08.2019, n. 3;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di Gestione del Servizio Acquedotto.
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 8, del 26.03.2018;
- le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi finanziario – Tecnico – Urbanistica e Segreteria sottoscritte dal Comune di Sagron Mis con i Comuni di Mezzano e Imer e la Comune di Primiero.

Vista la deliberazione consiliare n. 24, dd. 28.11.2024, con la quale sono stati approvati il D.U.P. 2025/2027, la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2025/2027, il Bilancio di previsione 2025/2027 e la nota integrativa al bilancio di previsione 2025/2027.

Vista la deliberazione giuntale n. 76, dd. 11.12.2024, con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027.

Visto l’aggiornamento per l’anno 2025 al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) triennio 2023-2025 approvato con proprio Atto n.4, dd. 22.01.2025 e di esso in particolare la sottosezione “performance”.

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell’articolo 10 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sagron Mis.

Acquisito altresì dal Segretario comunale il parere di regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 185 del CEL (Codice Enti Locali) approvato con L.R. 2/2018 e successive modifiche.

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria del presente atto ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali (CEL) approvato con L.R. n. 2/2018 e successive modifiche.

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di revocare parzialmente, per le motivazioni in premessa esposte, i contenuti della deliberazione giuntale n.83, dd. 11.12.2025 “Approvazione sistema di tariffazione del servizio acquedotto. Anno 2026.”, precisamente il punto 4 del dispositivo del citato atto nel quale è stato previsto di introdurre una riduzione tariffaria non prevista dalle direttive provinciali vigenti;
2. di dare atto che vengono confermati i restanti contenuti della citata deliberazione giuntale n.83/2025;
3. di dare atto che la proposta modificata nei termini come sopra indicati consente di assicurare il tasso di copertura del 100% del costo del servizio per il 2026;
4. di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Finanza Locale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla tariffa;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione favorevole all'unanimità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., in considerazione delle modalità e termini connessi all'adozione del presente atto;
6. di dare atto che a norma dell'art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Depaoli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Serafini Samuel

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
